COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579);

BELLOCCHIO ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 6, 8, 9

BAGHINO CESCO GIULIO 8

CIANCIO ANTONIO 6, 8

GRIPPO UGO, *Relatore* 4, 8

LUCCHESI PINO 6, 8, 9

MURMURA ANTONINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 5, 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

UGO GRIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579); e della proposta di legge Bellocchio ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare »; e della abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri: « Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato ».

Comunico che è stato presentato dal relatore il seguente emendamento al testo del Comitato ristretto:

All'articolo 9, l'alinea e il primo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

L'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati entro 60 giorni dalla richiesta. Ove entro tale termine il parere non venga espresso, esso deve ritenersi favorevole ».

Comunico altresì che la I Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito, come modificato dall'emendamento, presentato dal relatore presso la X Commissione, interamente sostitutivo del primo capoverso dell'articolo 9, esprime

PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo del disegno di legge, con la modifica all'articolo 9 sopra indicata, a condizione che all'articolo 6 le parole: "di concerto con il Ministro della marina

mercantile" siano sostituite dalle parole: "sentito il Ministro della marina mercantile";

si osserva inoltre l'inopportunità di prevedere disposizioni volte a consentire l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei di concorsi già espletati per la copertura di posti in organico ».

La V Commissione bilancio ha inviato il seguente parere:

« PARERE CONTRARIO

in quanto gli articoli 9, 12 e 13-*bis* sembrano avere implicazioni finanziarie non precisabili, e l'articolo 14 comporta oneri non quantificati e privi di copertura ».

La IV Commissione giustizia, infine, così si è espressa:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4 pare opportuno prevedere anche la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, quale conseguenza della soppressione dei precedenti commi secondo, terzo e quarto;

2) all'articolo 7, sebbene la previsione del reato commesso dal comandante della nave riproduca esattamente l'ultimo comma dell'articolo 17 vigente, pare opportuno collocare la normativa penale riguardante le violazioni del comandante della nave al successivo articolo 19 della legge vigente ovvero al nuovo articolo 20 che prevede il complesso delle sanzioni penali;

3) si suggerisce di riformulare, per migliore chiarezza e per distinguere la minore responsabilità penale dell'agente cui viene impartito un ordine rispetto a quella del capitano della nave e/o del proprietario e dell'armatore della nave, l'articolo 8 (nuovo articolo 20) nella seguente formulazione:

"ART. 20. — Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire dieci milioni. Se il fatto è avvenuto per colpa le pene sono ridotte alla metà.

Le pene di cui al precedente comma si applicano congiuntamente e sono aumentate fino ad un terzo qualora il fatto sia stato commesso dal comandante della nave o con il concorso del proprietario e dell'armatore della nave.

Per i reati previsti dal presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al primo comma, ove ricorrano le circostanze di cui al secondo comma, comporta la sospensione del titolo professionale la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne per i reati di cui al presente articolo sarà inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata";

4) all'articolo 8 (nuovo articolo 20), al primo capoverso, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, data la gravità delle fattispecie penali ivi previste, di aumentare le pene pecuniarie previste in alternativa alla pena detentiva »

UGO GRIPPO, *Relatore*. Per ciò che concerne il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, mi rimetto al Governo.

Le osservazioni della IV Commissione giustizia sono, a mio giudizio, accettabili e ritengo che in fase di coordinamento possano essere prese nella giusta considerazione.

Esprimo, invece, perplessità sul parere della V Commissione bilancio, che è contrario « in quanto gli articoli 9, 12 e

13-*bis* sembrano avere implicazioni finanziarie non precisabili, e l'articolo 14 comporta oneri non quantificati e privi di copertura ». Tale parere non offre indicazioni sulle implicazioni finanziarie che la Commissione bilancio presume ma non precisa. L'articolo 9 non prevede alcuna spesa, dal momento che il rimborso previsto per i rappresentanti del Ministero dell'ambiente non costituisce incremento di spesa. Altrettanto può dirsi per l'articolo 12, che prevede l'effettuazione di studi, ricerche e indagini, non comportando però alcun incremento di spesa. Non sono poi in condizione di potermi pronunciare in merito ad eventuali implicazioni di spesa sull'articolo 13-*bis* e attendo, pertanto, le delucidazioni del Governo.

In sostanza, chiedo che per gli articoli 9, 12 e 13-*bis* si provveda alla richiesta di un riesame da parte della V Commissione bilancio, mentre per l'articolo 14 ritengo opportuno ascoltare le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Concordo con il relatore in merito all'accoglimento delle osservazioni e delle condizioni poste dalle Commissioni I e IV, anche se ritengo più pregnante la dizione: « di concerto con il ministro della marina mercantile », rispetto a quella: « sentito il ministro della marina mercantile ». La questione sarà, peraltro, oggetto di una eventuale rimeditazione in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ribadisco in ogni caso la necessità di pervenire ad una rapida definizione di un provvedimento molto atteso ed urgente e per tale ragione non si pone alcuna valutazione contrastante rispetto al predetto parere.

La V Commissione bilancio, invece, forse per una frettolosa lettura dei testi di legge, ha commesso parecchi errori. L'articolo 9, così come modificato, prevede, infatti, una norma di salvaguardia, a garanzia del termine fissato al primo comma, del parere che deve essere reso da regione e comune, territorialmente competenti, al fine di evitare il rinvio alle *calendae* greche della soluzione dei problemi ivi regolati e previsti. Non vedo, perciò, cosa c'entri il discorso relativo all'incremento di spesa. Posso anzi dire che, sotto il profilo della economicità delle attività e della funzione della pubblica amministrazione, vi è un guadagno di carattere economico.

All'ultimo comma – come ricordato dal relatore – si prevede semplicemente l'integrazione, in omaggio alla legge istitutiva del Ministero dell'ecologia e dell'ambiente, di un rappresentante di questo Ministero nella Consulta per la difesa del mare.

Una ulteriore precisazione è prevista al penultimo comma per ciò che riguarda l'individuazione degli istituti scientifici, dei laboratori, degli enti e centri di ricerca che possono contribuire al lavoro di consultazione per la difesa del mare, là dove si dice che la scelta va fatta: « con particolare riferimento a quelli presenti nel territorio ». Non mi sembra, quindi, che vi sia alcun accenno a maggiori implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Lo stesso discorso vale per l'articolo 12 che prevede che il ministro possa avvalersi dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari, particolarmente esperti, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 979. L'articolo 14 può essere stralciato e rivisto in altra occasione, in accoglimento del parere della V Commissione bilancio, proprio perché il Ministero non ne fa una questione di principio. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 13-*bis*, relativo alla copertura di posti di primo dirigente vacanti nel ruolo del Ministero della marina mercantile, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che esso si colloca nell'alveo della legge n. 301 che (resasi necessaria in seguito alla mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972) fissa nuove norme per l'accesso alla dirigenza.

Ricordo, inoltre, che il Ministero della marina mercantile aveva bandito, autono-

mamente, un concorso per la copertura di posti a livello direttivo. Considerando che per tutte le qualifiche di primo dirigente gli aspiranti candidati sono sempre gli stessi, d'accordo con le organizzazioni sindacali, si è ritenuto opportuno accorpare tutti i concorsi in uno solo. La scelta operata, peraltro, dovrebbe comportare, più che un aggravio di spesa (come si evince dalla lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio), un risparmio, dovuto proprio all'espletamento di un minor numero di concorsi. In conclusione, condivido la richiesta che qui è stata fatta di un riesame del parere della V Commissione bilancio sugli articoli 9, 12 e 13-*bis*.

ANTONIO CIANCIO. Nel condividere le considerazioni poc'anzi illustrate dal relatore e dal Governo, anch'io mi dichiaro d'accordo sulla richiesta di riesame del parere della V Commissione bilancio, un parere che sotto diversi profili è da considerarsi frettoloso. Ciò detto, entrando nel merito del parere della V Commissione bilancio, ritengo « ridicolo » affermare che l'articolo 9 può comportare implicazioni finanziarie non precisabili. Se esaminiamo attentamente tale articolo, infatti, non è possibile non accorgersi che esso ripropone in pratica (e soltanto con alcune modifiche) una norma già in vigore.

Ritengo, inoltre, opportuna una globale riconsiderazione del testo in esame in sede di Comitato ristretto, ove potranno essere valutate anche le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione giustizia. Sono, queste, osservazioni che non possono essere, infatti, recepite *sic et simpliciter* perché hanno bisogno di essere discusse ed approfondite, soprattutto per quell'aspetto della materia che attiene al ricorso alle procedure di cui alla legge n. 301, come già a suo tempo richiesto dal gruppo comunista. Sempre in sede di Comitato ristretto, si renderà necessario verificare la portata normativa, e le relative conseguenze, dell'articolo 2. L'*iter* di tale articolo sta subendo vicende alterne; infatti, prima si chiede la sua soppressione e subito dopo la sua reintroduzione. Al riguardo, la questione del noleggio di unità navali (a cui fa riferimento l'articolo 4 della legge n. 979 del 1982) sulla quale il Governo si è di recente pronunciato, rispondendo ad un'interrogazione presentata da deputati del gruppo comunista, dovrà essere attentamente vagliata dal Comitato ristretto, alla presenza dello stesso rappresentante del Governo. Aggiungo infine che il testo necessita di qualche correzione, che potrà essere apportata in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Vi è dunque consenso della Commissione sulla proposta di chiedere il riesame del parere della Commissione bilancio; si tratta di coordinare con tale proposta quella di un approfondimento di talune questioni in sede di Comitato ristretto, che per certi versi potrebbe apparire alternativa.

ANTONIO CIANCIO. Dal momento che sia il relatore sia il Governo hanno preannunciato che intendono accogliere le osservazioni della Commissione giustizia, sarà comunque necessario riformulare alcuni articoli sulla base di quel parere. Si tratta di un lavoro redigente, ma che è necessario portare a termine.

Ritengo che in Comitato ristretto si possano approfondire alcune questioni riguardanti determinati articoli, giungendo anche alla soppressione o alla modifica degli stessi. Desidero, pertanto, ribadire l'esigenza di approfondimento, di cui ho parlato anche in una precedente seduta.

PINO LUCCHESI. Su questo problema specifico in sostanza il presidente ha già espresso le stesse obiezioni che avevo intenzione di fare rispetto alle eccezioni testé sollevate dal collega Ciancio. Ritengo che si debba procedere secondo la proposta formulata dal relatore, con gli arricchimenti e le precisazioni, anche di contenuto, proposti dal senatore Murmura e che intendiamo in questa fase recepire appieno. Comprendo il tono ed il contenuto dell'intervento dell'onorevole Cian-

cio, però non vorrei che si stravolgesse completamente il normale andamento dei lavori della Commissione dato che, come ha sottolineato il presidente, ci troviamo di fronte ad una strada alternativa e dobbiamo operare una scelta, come abbiamo fatto quando si è trattato di redigere un testo-base da inviare alle Commissioni di merito perché esprimessero il loro parere. Ogni forza politica ha l'opportunità di esprimere divergenze o convergenze sul complesso della legge e sui singoli articoli, però non vorrei che qualcuno avesse l'opinione che in qualche modo siano possibili forme di veto o di blocco, anche regolamentari, perché – e concludo con una considerazione di carattere generale – stiamo discutendo di un provvedimento che riguarda il perfezionamento della legge sulla difesa del mare, presentato in Parlamento da lungo tempo. Si tratta di un testo che ha subìto profonde modificazioni, non tutte peraltro condivise fino in fondo. Non sono assolutamente d'accordo, per esempio, con la tendenza, che pure in qualche modo recepiamo, di privilegiare, nella gestione delle riserve marine, la funzione del Ministero dell'ambiente rispetto a quella del Ministero della marina mercantile. Il ragionamento ci porterebbe lontano, ma dovendo perfezionare una legge che riguarda la funzione della marina mercantile, mi auguro che in futuro si possa interconnettere la tutela delle riserve marine con quella del ripopolamento ittico del nostro mare, evitando che la capacità del Ministero della marina mercantile venga scalfita da questioni nominalistiche e di forma che riguardano i rapporti tra i due menzionati ministeri.

Poiché siamo convinti che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato rapidamente, siamo stati anche capaci di ingoiare qualche boccone amaro rispetto alle concezioni di natura politica di cui ognuno di noi è portatore all'interno del Parlamento. Lungo questa linea di tendenza generale vi è l'esigenza, oggi, anche in presenza di una situazione politica che tutti conosciamo, di andare il più rapidamente possibile all'approvazione di un provvedimento che è sempre stato necessario ed urgente, in particolare in questi ultimi tempi in presenza di normative internazionali, riguardanti la responsabilità degli armatori e dei comandanti degli equipaggi, che sono state sottoscritte anche dal nostro paese e rispetto alle quali la norma contenuta nella legge sulla difesa del mare oggettivamente prevede soluzioni più drastiche e difficilmente rispettabili, anche sulla base delle indicazioni internazionali cui ho testé accennato. Si impone invece, anche in presenza di procedimenti portati avanti a livello di autorità giudiziaria, un meccanismo di parificazione che eviti che la nostra flotta assuma un ruolo più marginale di quello che attualmente ha rispetto alla concorrenza internazionale. È necessario rispondere a tale esigenza, che rappresenta il contenuto fondamentale del provvedimento che stiamo esaminando.

Nel ribadire l'opportunità di procedere nei nostri lavori con sollecitudine, mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio al Comitato ristretto. Eventuali ulteriori approfondimenti ed affinamenti del testo potranno essere condotti in Commissione nei modi previsti dal regolamento, anche perché i colleghi che nella sostanza seguono questo tipo di argomentazioni sono gli stessi che operano sia in Commissione sia in Comitato ristretto. Per questo motivo ritengo che debba essere positivamente apprezzata la proposta del relatore, fatta propria poi dal Governo.

Desidero, infine, svolgere un'ultima considerazione di carattere generale in merito ai rapporti che ultimamente intercorrono fra la nostra Commissione e le Commissioni affari costituzionali e bilancio. Manifesto la sensazione, a tale riguardo, che la nostra Commissione sia stata posta sotto tutela da parte di chi non ha alcun diritto di farlo, e che vi sia una sorta di esame talvolta malizioso e talvolta occhiuto, senza un reale approfondimento. Da qualche tempo, si sta mettendo in moto un modo di procedere che il gruppo della democrazia cristiana della Commissione non può certo condividere.

CESCO GIULIO BAGHINO. Nel prendere cognizione dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ritengo che una riflessione sia d'obbligo. Infatti, esaminando, in particolare, il parere della V Commissione, pare esserci una probabilità che le implicazioni finanziarie della normativa non siano precisate e che ad aumenti di spesa non corrisponda un'adeguata copertura finanziaria. Mi consta – però – che questo non sia vero; da qui, il motivo di una mia richiesta di riflessione.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, se lei avesse potuto ascoltare le considerazioni svolte poc'anzi dal relatore e dal rappresentante del Governo, avrebbe potuto prendere atto della proposta di richiedere un riesame del parere da parte della V Commissione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Mi è parso che la richiesta dell'onorevole Lucchesi non sia stata in questi termini.

PINO LUCCHESI. Nel mio intervento ho affermato che sono contrario al rinvio del provvedimento in sede di Comitato ristretto.

CESCO GIULIO BAGHINO. Mi domando se, dinanzi a una questione del genere, siano sufficienti le dichiarazioni rese dal relatore e dal rappresentante del Governo, relative ad una richiesta di riesame del parere da parte della V Commissione. Dico questo, perché, a mio giudizio, sarebbe più opportuno riesaminare tutta la normativa, al fine di fare chiarezza su alcuni aspetti problematici dell'articolato.

UGO GRIPPO, *Relatore*. L'obiettivo che si intende raggiungere con l'approvazione di questo provvedimento è quello di adeguare alle norme antinquinamento sancite dalla convenzione di Londra il nostro naviglio. È evidente, pertanto, che ulteriori ritardi nell'*iter* legislativo del progetto di legge, creerebbero considerevoli difficoltà e penalizzerebbero ulteriormente gli stessi comandanti delle nostre navi. Si rende, quindi, necessario creare per il provvedimento una specie di corsia preferenziale. La Commissione giustizia, nell'esprimere il proprio parere sul disegno e sulla proposta di legge in esame, ha suggerito alcune precise osservazioni di carattere giuridico con riferimento alle violazioni di norme internazionali. Nel condividere i rilievi della suddetta Commissione, sottolineo come tali osservazioni non incidano sostanzialmente sul contenuto della normativa.

In conclusione, nel ricordare che l'onorevole Ciancio, a nome del gruppo comunista, aveva già manifestato in precedenza l'esigenza di approfondimenti, propongo che contestualmente alla richiesta di riesame del parere da parte della Commissione bilancio (motivato dal fatto che la normativa in oggetto non comporta oneri finanziari), si riunisca il Comitato ristretto per l'ulteriore esame delle altre parti del provvedimento. In quella sede, si potrà eventualmente arrivare, tenendo in debito conto le osservazioni contenute nei pareri, ad una riformulazione del testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Debbo constatare, pertanto, che il relatore non ritiene alternativi la richiesta di riesame del parere alla Commissione bilancio e la riunione del Comitato ristretto, per approfondire le questioni concernenti la restante parte del provvedimento.

ANTONIO CIANCIO. Mi compiaccio con il relatore, il quale ha interpretato esattamente la mia proposta, che era quella di chiedere il riesame da parte della V Commissione bilancio degli articoli su cui ha espresso parere negativo e, nello stesso tempo, di riconvocare il Comitato ristretto per approfondire e chiarire alcune questioni. Il fatto che il relatore interpreti in maniera non alternativa la proposta di riesame e quella di convocazione del Comitato ristretto mi consente, per-

tanto, di concordare con l'orientamento espresso sia dal relatore sia dal Governo, che non è certo quello di ritardare la definizione e l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che – voglio ricordarlo – è stato presentato due anni fa e al quale lo stesso Governo ha presentato via via, nel corso del tempo, articoli aggiuntivi al testo iniziale. La situazione che si è venuta a creare è conseguenza proprio di ciò.

Nonostante il fatto che molti ostacoli siano stati rimossi ed altri debbano essere ancora superati, il gruppo comunista non ha mai posto una qualsiasi forma di veto o di blocco, esprimendo invece l'esigenza politica, su cui altri gruppi in altri momenti si sono pronunciati, di riflessioni e chiarimenti in materia. Ho voluto sottolineare il senso della richiesta che è stata da me avanzata e che, d'altra parte, è stata colta anche dal relatore.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PINO LUCCHESI. A titolo personale esprimo la mia contrarietà ad un riesame del provvedimento in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di motivato riesame del parere espresso dalla V Commissione bilancio e di procedere contestualmente all'approfondimento della parte restante del testo in sede di Comitato ristretto.

(È approvata).

Informo che è pervenuto ordine di sconvocazione delle Commissioni, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO